

Regolamenti

Regolamento
per l'assegnazione degli alloggi sociali pagina 28

Regolamento
per il trasferimento dell'assegnazione pagina 31

Regolamento
del fondo di mutualità pagina 32

Regolamento
per la disciplina delle Assemblee Separate
e delle Sezioni Soci pagina 34

Regolamento
per la disciplina da osservarsi per l'esclusione
dalla società del socio che si renda moroso
nei pagamenti dovuti pagina 38

Regolamento
per il funzionamento e la gestione
del Fondo di Solidarietà pagina 40

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI

(Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 18 giugno 2010)

articolo 1 Prevalenza delle disposizioni di ordine pubblico

Le disposizioni delle convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni ovvero quelle contenute nei relativi atti unilaterali d'obbligo, nonché quelle delle Leggi di Finanziamento previste per i diversi interventi costruttivi, prevalgono sulle presenti statuizioni, qualora con esse incompatibili.

articolo 2 Avviso Pubblico di disponibilità di alloggi sociali relativi a nuovi interventi costruttivi

- 2.1 La Cooperativa provvederà a comunicare la disponibilità di alloggi relativi a nuovi interventi costruttivi, da assegnare ai soci non assegnatari, mediante un Avviso Pubblico affisso nella sede sociale e presso le sezioni soci, in apposita bacheca, nonché sul sito internet della Cooperativa, per 15 (quindici) giorni consecutivi, contenente le informazioni circa il numero, le caratteristiche e l'ubicazione degli alloggi da assegnare, i requisiti necessari per l'assegnazione, i canoni indicativi e gli altri esborsi richiesti al socio.
- 2.2 Per la maggior pubblicità possibile, la Cooperativa potrà inoltrare l'Avviso Pubblico a tutti i soci che avranno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.
- 2.3 Presso la Sede sociale sarà tenuto un ordinato protocollo delle affissioni di cui al precedente punto 2.1.

articolo 3 Domanda di assegnazione del socio

Il socio è tenuto a presentare domanda di partecipazione ai singoli Avvisi Pubblici utilizzando, a pena di improcedibilità, esclusivamente la modulistica predisposta dalla Cooperativa.

articolo 4 Domanda di assegnazione degli alloggi relativi ai nuovi interventi costruttivi

- 4.1 Il socio interessato all'assegnazione di un alloggio relativo ai nuovi interventi costruttivi dovrà presentare la domanda di assegnazione, conforme al modello di cui al precedente art. 3, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico di cui al precedente art. 2.1. In caso di difforme o tardiva proposizione, la domanda di assegnazione del socio sarà improcedibile.
- 4.2 È altresì condizione necessaria ed essenziale di procedibilità della domanda di assegnazione che il socio abbia regolarmente versato, sin dall'atto di ammissione alla Società, le quote annuali relative alla tessera di associazione prevista dall'art. 7 dello Statuto.
- 4.3 In sede di valutazione della domanda di assegnazione, la Cooperativa dovrà preventivamente verificare l'avvenuto pagamento da parte del socio delle suddette quote annuali per ciascun anno di appartenenza dello stesso alla Società.

In caso di mancato pagamento anche di una sola quota annuale della tessera di associazione, ad eccezione di quella afferente l'anno in corso, che dovrà comunque essere immediatamente regolarizzata, la domanda sarà considerata improcedibile e il socio verrà invitato, tramite comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, a regolarizzare la propria posizione, versando un corrispettivo di ammontare pari alla morosità dallo stesso maturata, oltre ad una sanzione il cui ammontare verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata regolarizzazione nel termine prescritto, potrà essere attivata nei suoi confronti la procedura di espulsione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

articolo 5 Criteri di Assegnazione degli alloggi relativi ai nuovi interventi costruttivi

Il Consiglio di Amministrazione o, in caso di specifica delega di poteri rilasciata dal Consiglio stesso, il gruppo di Consiglieri e di soci a ciò delegati, dovrà tempestivamente riunirsi per l'assegnazione degli alloggi relativi ai nuovi interventi costruttivi e, dopo aver constatato la regolarità delle procedure, formulerà la graduatoria di assegnazione come segue:

- 5.1 Il 30% (trenta per cento) degli alloggi sarà assegnato sulla base della anzianità di iscrizione alla Cooperativa;
- 5.2 il 30% (trenta per cento) degli alloggi sarà assegnato ai soci residenti o che prestano la propria attività lavorativa nel Comune sede dell'intervento costruttivo; in questa categoria la precedenza sarà dettata dall'anzianità di iscrizione alla Cooperativa;
- 5.3 il 20% (venti per cento) degli alloggi sarà assegnato per sorteggio fra tutti i soci iscritti in graduatoria;
- 5.4 il 20% (venti per cento) sarà riservato alla mutualità interna; il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare questi alloggi valutando particolari situazioni di bisogno o di emergenza, familiare o singola, privilegiando nelle valutazioni:
 - le condizioni socio-economiche;
 - le condizioni socio-sanitarie;
 - le ricongiunzioni familiari e di gruppi familiari;
 - la vicinanza ai luoghi di lavoro o di cura;Qualora non si ravvisi la necessità di questa riserva, in tutto o in parte, si provvederà a ricomprendere gli alloggi non assegnati con le modalità del presente punto fra quelli di cui al punto 5.3.
- 5.5 Nella determinazione del numero degli alloggi corrispondenti alle percentuali si procederà sempre, in caso di decimali, con arrotondamenti per difetto; gli alloggi complessivi corrispondenti alla parte decimale delle percentuali di cui ai punti da 5.1 a 5.4 verranno assegnati seguendo l'ordine di cui al punto 5.6;
- 5.6 Le richieste eccedenti gli alloggi assegnati potranno essere soddisfatti mediante la formazione di una apposita graduatoria formata esclusivamente per sorteggio e da utilizzarsi per l'intervento in oggetto, fino ad esaurimento;
- 5.7 In caso di esaurimento della graduatoria, per gli immobili ancora da assegnare, la Cooperativa potrà procedere con le forme più idonee per giungere alle relative assegnazioni.

articolo 6 Modalità e Criteri di Assegnazione degli Alloggi di risulta

Sono definiti “alloggi di risulta” quelli che si rendono disponibili durante la vita della Cooperativa in conseguenza della normale mobilità degli assegnatari e, comunque, per qualsiasi altro motivo non riconducibile alla fattispecie del nuovo intervento costruttivo.

6.1 La disponibilità di “alloggi di risulta” dovrà essere comunicata ai soci con le modalità previste dall’art. 2.1.

L’assegnazione avverrà come segue:

6.2.1 il 50% (cinquanta per cento) sarà assegnato sulla base della anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

6.2.2 il 50% (cinquanta per cento) sarà assegnato sulla base del criterio della mutualità interna di cui al precedente art. 5.4.

6.3 Nella determinazione del numero degli alloggi corrispondenti alle percentuali si procederà sempre per difetto; l’unico alloggio da assegnare o perché il solo “di risulta” o perché “resto” delle percentuali applicate sarà assegnato secondo il principio della alternanza fra i criteri di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2.

6.4 In ogni caso, sarà data precedenza assoluta al figlio/a del socio già assegnatario dell’alloggio resosi libero, a condizione che:

6.4.1 ne faccia richiesta entro 15 (quindici) giorni dal rilascio dell’alloggio;

6.4.2 sia socio della Cooperativa;

6.4.3 sia in regola con il pagamento delle quote relative alla tessera di associazione di cui all’art. 7 dello Statuto;

6.4.4 ottemperi a tutti gli obblighi statutari (Fondo di Mutualità) vigenti al momento della nuova assegnazione.

6.5 Qualora più di un figlio sia interessato all’assegnazione si procederà ad un sorteggio.

articolo 7 Domanda di assegnazione degli alloggi di risulta

Per la procedibilità della domanda di assegnazione degli alloggi di risulta si applica la medesima disciplina prevista dal precedente art. 4 per gli alloggi relativi ai nuovi interventi costruttivi.

articolo 8 Registrazione delle operazioni e conservazione della documentazione

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione o, in caso di specifica delega di poteri rilasciata dal Consiglio stesso, del gruppo di Consiglieri e dei soci a ciò delegati, provvedere ad una completa ed ordinata verbalizzazione scritta di tutte le operazioni di assegnazione che dia atto del rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento, nonché alla conservazione della relativa documentazione.

REGOLAMENTO

PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

PRINCIPI GENERALI

La Cooperativa riconosce, nei limiti consentiti dalle Leggi di Finanziamento e/o delle convenzioni stipulate, la mobilità dei soci assegnatari all'interno degli interventi realizzati e tra i diversi interventi, come uno degli elementi essenziali e qualificanti dell'esperienza dell'indivisa, ritenendo essenziale porre i soci in condizione di utilizzare al meglio il patrimonio esistente, favorendo la mobilità nel territorio.

Detta mobilità è però soggetta al presente Regolamento, in ragione delle esigenze di chiarezza, uniformità di comportamento ed equità.

I principi informativi ai quali il Consiglio di Amministrazione deve ispirarsi nella interpretazione del presente Regolamento sono:

la salvaguardia degli equilibri finanziari della cooperativa, temperando le ragioni di equità derivanti dalla diversa partecipazione dei soci assegnatari alle necessità finanziarie di tempo in tempo espresse dalla Cooperativa;

la salvaguardia degli equilibri economici derivanti dalla necessità di natura organizzativa temporanea conseguente al trasferimento dei soci.

REGOLAMENTO

articolo 1 La domanda deve pervenire unicamente presso la sede sociale della Cooperativa in Torino, Via Perrone n.3, ed ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di pervenimento.

articolo 2 La domanda deve contenere obbligatoriamente i dati anagrafici identificativi del socio, la composizione del nucleo familiare, il Comune e/o gli interventi in cui intende trasferirsi e le motivazioni della richiesta.

articolo 3 Il Consiglio di Amministrazione provvede al trasferimento valutando particolari situazioni di bisogno o di emergenza, familiare o singola, privilegiando nelle valutazioni:

3.1 le condizioni socio-economiche;

3.2 le condizioni socio-sanitarie;

3.3 le ricongiunzioni familiari e di gruppi familiari;

3.4 la vicinanza ai luoghi di lavoro o di cura.

articolo 4 Il Consiglio di Amministrazione ha la possibilità di escludere, dalle domande di trasferimento, quegli alloggi costituenti parte di interventi edilizi non omogenei tra loro.

articolo 5 Sarà cura del Consiglio di Amministrazione o, in caso di specifica delega da parte del Consiglio stesso al gruppo di Consiglieri e soci a ciò delegati, di provvedere a tenere una ordinata memoria scritta delle operazioni di trasferimento effettuate nel rispetto delle procedure qui individuate.

REGOLAMENTO DEL FONDO DI MUTUALITÀ

(Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 27 giugno 2008)

articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Fondo di Mutualità, istituito ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto. Il Fondo di Mutualità assolve a due funzioni, una di carattere perequativo, ai sensi dell'articolo 2516 del Codice Civile, rispetto ai soci non assegnatari, ed una di carattere finanziario, in ossequio all'oggetto sociale, contribuendo a ripristinare la liquidità utilizzata per la costruzione del patrimonio della Cooperativa.

articolo 2 Obbligo della corresponsione

Il Fondo di Mutualità è dovuto da tutti i soci nel momento in cui assumono la qualifica di soci assegnatari. La somma da versare a tale titolo deve tenere conto delle caratteristiche dell'alloggio assegnato in ordine alla metratura, alla ubicazione, allo stato di fatto in cui si trova ed alla presenza (o meno) di un box o posto auto e di altre utilità ad esso correlate.

articolo 3 Importo

La somma dovuta per il Fondo di Mutualità verrà stabilita di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti parametri:

1. l'importo da versare non può essere inferiore ad una annualità delle somme da versare ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto Sociale;
2. l'importo da versare non può essere superiore a cinque annualità delle somme da versare ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto Sociale;
3. l'importo da versare deve essere uguale per tipologia di alloggio nei singoli interventi, fatte salve le convenzioni sottoscritte con i comuni.

articolo 4 Abbattimento

Le somme versate a titolo di Fondo di Mutualità verranno abbattute di 1/99 per ogni anno o frazione di anno di giacenza presso le casse sociali quale contributo mutualistico di cui all'articolo 45 dello Statuto Sociale.

articolo 5 Interessi

Le somme versate a titolo di Fondo di Mutualità sono produttive di interessi nella misura del 2,5% lordo annuo. L'interesse lordo annuo verrà calcolato sulla somma effettivamente versata, abbattuta ai sensi del precedente articolo 4. Gli interessi dovranno essere corrisposti, al netto della ritenuta fiscale, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

articolo 6 Restituzione

Il socio assegnatario avrà diritto alla restituzione del Fondo di Mutualità versato solo allorquando avrà riconsegnato alla Cooperativa l'alloggio assegnatogli in godimento, libero da persone e sgombero da cose, nello stato di fatto in cui lo ha ricevuto, salva la normale usura per il tempo dell'utilizzo. La restituzione dovrà essere effettuata tenendo conto della frazione dovuta per gli interessi maturati fino alla data di rilascio dell'immobile, al netto degli abbattimenti effettuati ai sensi del precedente articolo 4.

articolo 7 Liquidazione

La liquidazione del Fondo di Mutualità dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio dell'immobile sociale, tramite quietanza che riporti i conteggi in modo analitico. In caso di debiti del socio, a qualsiasi titolo maturati nei confronti della Cooperativa, il Fondo di Mutualità potrà essere trattenuto fino a concorrenza degli stessi in compensazione.

REGOLAMENTO

“Per la disciplina delle Assemblee Separate e delle Sezioni Soci”

(Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 27 giugno 2008)

articolo 1 Oggetto: Assemblee Separate e Sezioni Soci

In attuazione degli articoli 31 e 43 dello Statuto, il presente Regolamento disciplina le Assemblee Separate e le Sezioni Soci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2540 del Codice Civile.

articolo 2 Assemblee Separate e Sezioni Soci: Corrispondenza territoriale

Le Sezioni Soci corrispondono territorialmente alle Assemblee Separate.

Le Sezioni Soci possono avere sedi territoriali indipendenti.

Ogni Sezione Soci è composta da almeno 500 (cinquecento) Soci.

articolo 3 Assemblee Separate e Sezioni Soci: Dimensioni

La Cooperativa è strutturata in 4 (quattro) Sezioni Soci e, pertanto, in 4 (quattro) corrispondenti Assemblee Separate, così denominate e strutturate:

Sezione Soci Torino: comprendente tutto il territorio urbano del Comune di Torino;

Sezione Soci Nord: comprendente i territori urbani dei Comuni di Borgaro Torinese, Caselle, Ciriè, Chieri, Druento, Leinì, San Maurizio e Settimo Torinese;

Sezioni Soci Sud: comprendente i territori urbani dei Comuni di Beinasco, Carmagnola, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivalta Torinese, Trofarello, Volvera e Villanova d'Asti;

Sezione Soci Ovest: comprendente i territori urbani dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli e Venaria;

Sulla base del piano generale di sviluppo della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'eventuale ampliamento territoriale delle sopra indicate Sezioni Soci.

articolo 4 Sezioni Soci: Rappresentanza e Funzioni

Le Sezioni Soci sono rette dal Consiglio Direttivo, che elegge nel proprio seno il Segretario, secondo il disposto di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Segretario della Sezione Soci con qualsiasi utile strumento (con lettera raccomandata a mano, sms, e-mail o altro), contestualmente informando il Presidente della Cooperativa della disposta convocazione.

Il Consiglio Direttivo si adopera per informare ed organizzare la partecipazione dei Soci alle Assemblee Separate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno, in occasione dell'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio di esercizio.

I Segretari delle Sezioni Soci sono invitati permanenti alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Le Sezioni Soci svolgono azione di promozione e proselitismo in favore della Cooperativa, fornendo a chiunque ogni notizia in ordine alla politica della casa nel territorio di competenza. Ove occorra, il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione i mezzi necessari per tale attività.

articolo 5 Sezioni Soci: Iscrizione di diritto

I Soci assegnatari sono di diritto iscritti nella Sezione Soci corrispondente al Comune ove insiste l'immobile sociale assegnato in godimento.

articolo 6 Sezioni Soci: Disposizione transitoria

Al momento dell'approvazione del presente Regolamento, i Soci non assegnatari già iscritti nel Libro Soci rimangono iscritti alla Sezione Soci cui appartengono.

articolo7

(Sezioni Soci: Nuove iscrizioni a Socio - Trasferimenti)

I nuovi Soci saranno iscritti nella Sezione Soci che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'ammissione a Soci. Con deliberazione motivata, il Consiglio di Amministrazione può sempre trasferire i Soci da una Sezione Soci ad un'altra.

articolo 8 Assemblee Separate: nomina dei Delegati

Le Assemblee Separate nominano 1 (un) Delegato all'Assemblea Generale ogni 50 (cinquanta) Soci iscritti, oltre ad 1 (un) ulteriore Delegato per ogni eventuale frazione residuale inferiore a 50 (cinquanta).

articolo 9 Assemblee Separate: Rappresentanza delle Minoranze

Le minoranze sono rappresentate nell'Assemblea Generale con la nomina di un numero proporzionale di Delegati secondo un criterio matematico di rapporto tra il numero di Soci presenti, personalmente o per delega, all'Assemblea Separata ed il numero di voti espresso dalla minoranza.

All'Assemblea Generale possono assistere anche i Soci che hanno preso parte alle Assemblee Separate, senza diritto di voto.

articolo 10 Assemblee Separate: elezione del Consiglio Direttivo

Ogni Assemblea Separata elegge il Consiglio Direttivo della relativa Sezione Soci, composto da un minimo di 5 (cinque) Soci ad un massimo di 15 (quindici) Soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

In via transitoria, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, ogni Assemblea Separata elegge il Consiglio Direttivo della relativa Sezione Soci che resterà in carica sino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; i rinnovi del Consiglio Direttivo coincideranno con i rinnovi del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

articolo 11 Assemblee Separate: Convocazione

Le modalità per la convocazione delle Assemblee Separate sono disciplinate dall'articolo 28 dello Statuto.

articolo 12 Assemblee Separate: Costituzione e validità delle Deliberazioni

Nelle Assemblee Separate il voto è palese, per alzata di mano.

Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci con minore anzianità possono presenziare all'Assemblea Separata senza diritto di intervento e di voto.

Ogni Socio ha 1 (un) voto.

L'Assemblea Separata Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più 1 (uno) dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea Separata delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Separata Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più 1 (uno) dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea Separata delibera con la presenza, diretta o per delega, di almeno 1/20 (un ventesimo) più 1 (uno) dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

L'Assemblea Separata, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea Separata è presieduta da un Socio presente nominato su proposta del Presidente della Cooperativa, ovvero del Vice-Presidente in caso di sua assenza, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di Segretario il Socio designato dal Presidente dell'Assemblea Separata.

Le deliberazioni dell'Assemblea Separata, sia ordinaria sia straordinaria, devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei Soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun Socio su richiesta del Presidente ha l'onere, ai fini dell'eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Società. Il Verbale dell'Assemblea Separata, sia ordinaria sia straordinaria, non è redatto da Notaio.

articolo 13 Assemblee Separate: Rappresentanza

I Soci possono farsi rappresentare per delega da 1 (un) altro Socio, esclusi gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Il Rappresentato può farsi sostituire solo da 1 (un) altro Socio che sia espressamente indicato nella delega.

I documenti relativi devono essere conservati presso la sede della Cooperativa.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 1 (un) Socio.

articolo 14 Assemblee Separate: Presenza dei Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa partecipano di diritto a tutte le Assemblee Separate, sia Ordinarie sia Straordinarie.

articolo 15 Disposizione finale

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano esclusivamente la materia degli Organi (Assemblee Separate) e dell'Organizzazione (Sezioni Soci) della Cooperativa, rimanendo pertanto ferme tutte le disposizioni di Statuto e Regolamento previste per l'assegnazione degli immobili sociali, a cui si rinvia.

REGOLAMENTO

“Per la disciplina da osservarsi per l’esclusione dalla Società del Socio che si renda moroso nei pagamenti dovuti”

(Approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 29 febbraio 2008)

articolo 1 Oggetto - Morosità

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di esclusione del Socio che si renda moroso nei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società, in attuazione dell’art. 9 commi 1 lett. b), 2 e 3 dello Statuto.

articolo 2 Formale diffida ad adempiere

Il Socio che sia moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell’alloggio sociale (per canone di assegnazione, per spese condominiali, per I.C.I. et similia) deve essere invitato dal Presidente della Cooperativa, con formale atto di diffida, a mettersi in regola con i pagamenti nel perentorio termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notificazione, con l’espresso avvertimento che, in difetto di tempestivo ed integrale pagamento delle somme dovute, nonchè delle rifusione delle spese di procedura, il Socio sarà espulso dalla Cooperativa e, per l’effetto, decadrà dall’assegnazione dell’alloggio concesso in godimento.

L’atto di formale diffida sarà eseguito dall’Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Torino, ai sensi e per gli effetti degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, si applicherà quindi l’art. 140 del Codice di Procedura Civile; ed in caso di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, il successivo art. 142.

articolo 3 Puntuale adempimento - Regolarizzazione

Per poter regolarizzare la propria posizione debitoria, nel termine concesso di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della formale diffida, il Socio deve provvedere all’integrale pagamento delle somme dovute, oltre alla rifusione delle spese di procedura sostenute dalla Società, nella misura che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, periodicamente aggiornata.

In caso di tempestivo integrale adempimento, il procedimento di esclusione dalla Società del Socio per morosità è archiviato.

articolo 4 Mancato o parziale adempimento - Esclusione

Qualora nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della formale diffida, il Socio non provveda all’integrale pagamento delle somme dovute, ovvero non rifonda le spese di procedura nella misura determinata ai sensi del precedente art. 3, lo stesso è escluso dalla Società.

articolo 5 Deliberazione di esclusione

L'esclusione dalla Società del Socio per morosità, ai sensi del precedente articolo 4, è deliberata dagli Amministratori.

articolo 6 Comunicazione dell'esclusione – Termini per l'opposizione

La comunicazione della deliberazione di esclusione dalla Società del Socio è effettuata dal Presidente della Cooperativa con formale atto, da notificarsi per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario secondo le modalità di cui al precedente art. 2, che dovrà contenere l'espresso avvertimento che il Socio espulso potrà proporre opposizione al Tribunale nel perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notificazione.

L'esclusione del Socio avrà effetto dall'annotazione della deliberazione di esclusione che il Presidente della Cooperativa effettuerà nel libro dei Soci.

REGOLAMENTO

“Per il funzionamento e la gestione del Fondo di Solidarietà”

(Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 17 giugno 2011 ex artt. 7), 46) e 47) dello Statuto.

)

articolo 1 Oggetto - Fondo di Solidarietà

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Fondo di Solidarietà, istituito ai sensi degli artt. 7, 46 e 47 dello Statuto, così come modificati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23 giugno 2006.

Il Fondo di Solidarietà è costituito dal versamento mensile di . 2,00 (Euro due/00) da parte di tutti i Soci assegnatari di immobili sociali, nonché dal versamento da parte della Cooperativa di un importo equivalente a quello complessivamente versato dai singoli Soci. L'importo di . 2,00 (Euro due/00) rispetta il limite massimo dell'1% (uno per cento) delle somme dovute dai Soci assegnatari previsto dall'art. 7 lett. d) dello Statuto.

articolo 2 Affidamento della Gestione

Il Fondo di Solidarietà è gestito da un Ente operante nel settore no-profit oppure da un Collegio composto da 3 (tre) persone che si sono distinte nel settore delle attività sociali, designato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

L'Ente od il Collegio designati provvedono ad individuare i beneficiari dei sussidi, che saranno erogati dalla Cooperativa direttamente ovvero attraverso Enti incaricati.

I Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa non possono sostituirsi nella gestione.

articolo 3 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei sussidi del Fondo di Solidarietà sono esclusivamente i Soci assegnatari di immobili sociali che si trovino in una situazione di difficoltà economica accertata dall'Ente o dal Collegio designati.

Per poter beneficiare dei sussidi è condizione necessaria che i Soci in difficoltà siano in regola con l'adempimento degli obblighi previsti all'art. 7 dello Statuto (versamento del fondo di mutualità, corresponsione dei canoni di godimento, delle spese, delle quote-tessera, et similia).

articolo 4 Tipologia dei Sussidi

I sussidi sono erogati esclusivamente per far fronte alle seguenti necessità:

- a) utenze autonome: riscaldamento, luce, gas, acqua e telefono (con esclusione delle utenze ricomprese nel bollettino mensile della Cooperativa);
- b) generi di prima necessità: alimentari, vestiario, cure mediche, sanitarie, medicinali e spese scolastiche per la scuola dell'obbligo.

articolo 5 Criteri per l'erogazione

Presupposto per l'erogazione è la manifesta e comprovata necessità del richiedente e/o del suo nucleo familiare.

La situazione di necessità è identificata sulla base del principio del reddito, del quoziente familiare e dei correlati criteri economici di valutazione.

In genere, si esclude di poter intervenire per nuclei familiari che presentino redditi netti, al netto delle somme dovute ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto rivelabili dalla fattura del canone, superiori a quelli indicati nella seguente tabella:

Persone del nucleo familiare	Reddito mensile netto massimo
1	€ 700,00 (Euro settecento/00)
2	€ 900,00 (Euro novecento/00)
3	€ 1.150,00 (Euro millecentocinquanta/00)
4	€ 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00)
5	€ 1.600,00 (Euro milleseicento/00)
6	€ 1.800,00 (Euro milleottocento/00)
7 o più	€ 2.000,00 (Euro duemila/00)

Nel reddito sono conteggiate tutte le entrate effettive da lavoro (dipendente e/o indipendente) e da pensione (con la sola eccezione dell'assegno di accompagnamento). È possibile derogare ai sovra individuati limiti di reddito per gravi ed eccezionali situazioni accertate dall'Ente o dal Collegio designato.

Al fine di identificare la reale situazione di bisogno e il reddito presunto del nucleo familiare del Socio richiedente, il reddito viene riconsiderato sulla base dei seguenti ulteriori criteri economici di valutazione:

- a) Criterio della casa:** in via di principio, la proprietà di una o più abitazioni è ostativa all'ottenimento del beneficio del sussidio.
- b) Criterio della vettura:** alla proprietà di un veicolo adeguato per prezzo e cilindrata alle esigenze del nucleo familiare e/o lavorative non costituisce elemento di esclusione dal beneficio del sussidio (in via di principio la vettura non deve avere un costo superiore a . 20.000,00 (Euro ventimila/00).
- c) Criterio del patrimonio mobiliare:** attività finanziarie, depositi su conti correnti bancari o postali normalmente costituiscono motivo di esclusione dal beneficio del sussidio se superano l'ammontare di € 2.000,00 (Euro duemila/00).
- d) Ulteriori Criteri:** è in facoltà dell'Ente o del Collegio valutare qualsiasi altro elemento indiziario della capacità reddituale.

Gli interventi a favore di nuclei familiari con presenza di persone in età lavorativa disoccupate sono condizionati alla verifica della reale impossibilità di trovare occupazione. Di norma, non si interviene se i componenti il nucleo familiare hanno perso o abbandonato il lavoro per motivi non giustificati.

L'Ente competente dovrà in ogni caso verificare la situazione del nucleo familiare e valutare l'attendibilità delle informazioni acquisite, al fine di evidenziare eventuali condizioni che attestino un tenore di vita incompatibile con i criteri di assistibilità.

L'Ente o il Collegio designato si occuperà del buon esito dell'intervento (pagamenti a buon fine, et similia) nel pieno rispetto delle norme relative al riservatezza.

articolo 6 Procedimento per l'erogazione

Le domande di concessione del sussidio, da redigersi su apposito modulo prestampato, dovranno essere presentate presso la sede dell'ente che gestisce il Fondo, e rinnovate ogni 6 (sei) mesi.

L'Ente esaminerà le richieste possibilmente seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Un incaricato dell'Ente designato provvederà ad effettuare una visita domiciliare, anche nel caso di nuclei familiari già conosciuti, in quanto dev'essere sempre garantita la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite dai richiedenti.

Le domande verranno assolte sino all'esaurimento della capacità del Fondo di Solidarietà. Qualora il Fondo di Solidarietà non fosse sufficientemente capiente per soddisfare tutte le richieste dei Soci bisognosi, a parità di situazioni di necessità, verrà preferita la richiesta avanzata dai Soci ultra sessantacinquenni.

articolo 7 Sussidio

L'importo del sussidio non può eccedere l'ammontare complessivo annuo per nucleo familiare secondo la seguente tabella:

Persone del nucleo familiare	Importo sussidio massimo annuo
1	€ 800,00 (Euro ottocento/00)
2	€ 1.000,00 (Euro mille/00)
3	€ 1.200,00 (Euro milleduecento/00)
da 4 a 6	€ 1.600,00 (Euro milleseicento/00)
7 o più	€ 2.000,00 (Euro duemila/00)

Per ogni richiedente è preferibile che il sussidio sia erogato in più soluzioni.

Per regola generale, salvo che ciò sia impossibile, le somme costituenti il sussidio devono sempre essere direttamente gestite dall'Ente o dal Collegio designato, evitando la consegna diretta agli assistiti.